



Allegato A

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LAZIO NELLE COMMISSIONI D'ESAME PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, DI ATTESTAZIONI AVENTI VALORE ABILITANTE E DI TITOLI IN ESITO AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE (IeFP) E DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) – CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA E DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMMISSIONI D'ESAME.

Art. 1

Istituzione dell'elenco dei rappresentanti della Regione per il conferimento degli incarichi di componente di commissione d'esame

1. Presso la direzione regionale competente in materia di formazione professionale ed istruzione è istituito l'elenco dei rappresentanti della Regione Lazio dal quale attingere per il conferimento degli incarichi di componente delle Commissioni d'esame per il rilascio di certificati di qualificazione professionale, di attestazioni aventi valore abilitante e di titoli in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale iniziale (IEFP) e di istruzione tecnica superiore (ITS).
2. L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, ed è aggiornato periodicamente.
3. La predisposizione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, la sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono curati dalla direzione regionale competente in materia di formazione professionale ed istruzione, ed approvati con atti dirigenziali.
4. I nominativi degli appartenenti all'elenco sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Lazio (atti amministrativi).
5. La direzione regionale competente in materia di formazione professionale ed istruzione provvederà ad implementare le disposizioni sulle Commissioni di esame in coerenza con le modalità e la tempistica di attuazione della DGR 166 del 22/03/2016 recante "Attuazione delle disposizioni dell'Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi".



Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione d'esame

1. Possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo che precede, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti pubblici di ruolo ed in servizio presso la Regione Lazio;
 - b) aver conseguito diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) non aver riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto non colposo, anche in caso di patteggiamento o nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato a seguito di concessione di sospensione condizionale della pena, prescrizione del reato o della pena, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
 - d) non avere procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi 2 anni;
 - f) non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi del r.r. n. 16/2016.

Art. 3

Cancellazione dall'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione d'esame

A) Casi di cancellazione su domanda dell'interessato o per sopravvenuta perdita dei requisiti

1. A seguito di formale richiesta da parte dell'interessato ovvero di accertata perdita sopravvenuta dei requisiti di cui all'art. 2, la struttura competente alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 1 provvede alla cancellazione a titolo definitivo del nominativo dall'elenco.
2. Tale cancellazione ha efficacia a decorrere dalla data di comunicazione (presa d'atto) da parte della struttura regionale che cura la tenuta dell'elenco all'interessato o, comunque, entro il termine di trenta giorni da quando detta struttura è messa a conoscenza delle circostanze di cui al punto che precede. Durante tale periodo, salvo diversi accordi, l'interessato non potrà essere destinatario di ulteriori incarichi, e dovrà comunque espletare



Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

quelli già precedentemente assegnati, qualora non sia stato possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione.

B) Altri casi di cancellazione dall'elenco

1. Sono cancellati dall'elenco per il conferimento di incarichi di componente di commissione di esame gli iscritti a carico dei quali sia accertata una o più delle seguenti circostanze:

- a) rifiuto di accettare l'incarico senza giustificato e documentato motivo, per almeno cinque volte;
- b) falsità o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo o nelle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'espletamento dell'incarico;
- c) gravi e reiterati comportamenti negligenti, imperiti, irregolari o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico;
- d) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo che, per natura e gravità, facciano venire meno i presupposti di moralità richiesti per l'espletamento dell'incarico.

2. Costituisce giustificato motivo, ai fini di quanto previsto dalla lettera "a)", la sopravvenuta ed indifferibile emergenza, alla quale l'interessato non possa ragionevolmente ovviare se non astenendosi dall'incarico; tale impedimento, comunicato tempestivamente in forma scritta, anche a mezzo e-mail, potrà essere documentato anche mediante dichiarazione autografa dell'incaricato.

3. La cancellazione dall'elenco, nei casi di cui al punto "1" della lettera "B)", è disposta con atto della direzione competente in materia di formazione professionale ed istruzione, sentito l'interessato.

Art. 4

Criteri per il conferimento degli incarichi e per la designazione di componente di commissione di esame

- 1. L'incarico di componente di commissione d'esame è conferito ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 dal direttore della direzione competente in materia di formazione professionale ed istruzione con proprio atto di nomina;
- 2. L'incarico è conferito tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. competenza ed esperienza risultanti dal curriculum;
 - b. principio di rotazione, con riferimento alla sede degli incarichi già svolti e alle zone di interesse indicate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 in sede di presentazione della domanda di iscrizione, al fine di economizzare le spese a carico



Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

della struttura formativa (determinate dalle attuali disposizioni regionali in materia) per ridurre al minimo i costi da corrispondere per le spese di viaggio;

- c. prossimità tra luogo ove si svolgono le prove d'esame e Comune di residenza/domicilio o Comune ove si trova la sede di servizio dell'incaricato.
- d. la designazione di componente di commissione di esame per il rilascio dei titoli in esito ai percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) spetta al direttore della direzione competente in materia di formazione professionale ed istruzione nel rispetto dei criteri riportati al comma 2;
- e. L'ufficio competente in materia di commissione d'esame verifica la disponibilità dei dipendenti in elenco per l'espletamento dell'incarico, mensilmente. L'incarico viene proposto in base alla zona di interesse indicata nella domanda come sopra descritto nei punti b, c;
- f. Il dipendente che accetta l'incarico deve comunicare tempestivamente l'insorgere di situazioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso, tramite mail all'indirizzo del referente dell'ufficio commissioni esame della direzione competente in materia di formazione. Per non incorrere nel caso di interruzione di pubblico servizio, al fine di garantire lo svolgimento degli esami in caso di rinuncia per sopravvenuto impedimento, l'ufficio competente in materia di commissione d'esame dovrà provvedere alla sostituzione immediata incaricando, se non diversamente possibile, i referenti dell'ufficio stesso stabilendo con la struttura formativa, anche modalità alternative di svolgimento dell'esame finale (ad esempio in modalità a distanza). L'ufficio commissioni esame conserverà agli atti le mail di comunicazione di rinuncia all'incarico come sopra descritto. Il fine ultimo è tutelare gli interessi dei discenti garantendo l'esame finale del percorso formativo.
- g. nell'assegnazione degli incarichi ai dipendenti regionali l'amministrazione dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 16/2016 nel caso essi si configurino come incarichi non rientranti nei doveri e compiti d'ufficio, ed alle disposizioni del regolamento n. 1/2002 nel caso essi si configurino come obblighi e doveri d'ufficio, fatto salvo i casi in cui, per esigenze della Direzione, si andrà in deroga ai principi stabiliti, sentita la Direzione competente in materia di personale.
- h. dall'iscrizione nell'elenco non deriva l'automatico diritto a ricevere l'incarico di componente della Commissioni d'esame, fermi restando i criteri per il conferimento dell'incarico di cui al presente articolo.

Art. 5

Incompatibilità, divieti e conflitto d'interessi

1. Il soggetto incaricato non potrà svolgere la funzione di componente di commissione d'esame qualora si trovi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.



Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

2. Genera conflitto di interessi l'incarico di componente della commissione d'esame affidato a personale dipendente che presta servizio presso una struttura organizzativa di base che svolge funzioni che determinano rapporti di natura economica, contrattuale e di controllo nei confronti degli enti presso i quali si svolgono le prove di esame.
3. Il soggetto individuato per il conferimento di incarico di componente di commissione di esame non può assumere l'incarico in difetto di dichiarazione di assenza di situazione di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche potenziale.
4. Non può esercitare le funzioni di rappresentante regionale nelle Commissioni d'esame di cui all'art. 1, il dipendente, assegnato ad una struttura amministrativa non appartenente alla Direzione regionale che conferisce l'incarico, il quale non abbia preventivamente ottenuto l'assenso espresso del responsabile apicale della struttura presso la quale presta servizio.

Art. 6

Procedure di conferimento dell'incarico

1. Gli enti ed istituti presso i quali si svolgono attività formative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per gli esami, richiedono alla Regione Lazio (con le modalità stabilite da apposite circolari della Direzione competente in materia di formazione professionale ed istruzione) la nomina della Commissione d'esame, utilizzando la modulistica allegata alle "Linee guida" adottate con separato provvedimento dirigenziale, qualora non avessero già effettuato tale comunicazione all'inizio dell'attività formativa.
2. La richiesta di nomina dei componenti della commissione da parte dell'ente di formazione deve indicare:
 - a) Ente/Istituto titolare dell'intervento;
 - b) Sede legale dell'Ente;
 - c) Sede di svolgimento delle prove;
 - d) Estremi dell'atto amministrativo autorizzativo;
 - e) Date previste per lo svolgimento delle prove d'esame;
 - f) Nominativi dei docenti del corso designati dall'Ente per le materie pratiche e teoriche;
 - g) Elenco degli allievi, con relativi dati anagrafici.
3. La Regione Lazio provvede a nominare il Presidente della Commissione d'esame, comunicando e trasmettendo il provvedimento ai soggetti incaricati, e a trasmettere le commissioni d'esame agli Organismi/Amministrazioni previsti dalla L.R. 23/92, per la richiesta di nomina dei membri esterni.



Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

4. È facoltà dell'ufficio regionale competente concordare con l'Ente/Istituto date diverse rispetto a quelle originariamente indicate, qualora lo richiedano esigenze organizzative o di servizio.
5. È facoltà dell'ufficio regionale competente concordare con l'Ente/Istituto, l'organizzazione dell'esame in modalità a distanza per il presidente, i membri di commissione e i discenti (in quest'ultimo caso solo se lo standard formativo/professionale di riferimento del percorso, lo consenta).
6. L'ufficio competente in materia di commissioni d'esame, in accordo con la struttura formativa o su istanza motivata di quest'ultima, al fine di economizzare le spese, può provvedere all'accorpamento di più classi d'esame, per tipologia di percorso (qualifica, frequenza, specializzazione, triennale o duale), per settore/ambito, per tipologia di prove d'esame da espletare come previsto dagli standard formativi e professionali dei percorsi;
7. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli che precedono, con un medesimo atto amministrativo sarà possibile conferire più incarichi di Presidente/Commissario d'esame al medesimo soggetto in ordine a diverse tipologie di Corsi di formazione.
8. Nell'atto/nomina di incarico sono evidenziati:
 - normativa di riferimento;
 - Denominazione e riferimenti della Struttura formativa;
 - data e sede di svolgimento delle prove d'esame;
 - Modalità di consegna degli atti d'esame;

Art. 7

Incarichi motivati da ragioni di necessità ed urgenza

1. In casi eccezionali e motivati da ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire l'effettuazione delle prove di esame a beneficio dell'utenza interessata, l'incarico di componente della Commissione di esame può essere conferito ad un dipendente di ruolo della Direzione regionale competente in materia di formazione professionale ed istruzione (ovvero di altre Direzioni), anche non inserito nell'elenco, purché in possesso della necessaria esperienza in materia di formazione e/o nella funzione di Presidente/componente di Commissioni di esame istituite per il rilascio di titoli analoghi a quelli previsti dall'art. 1, ferma restando l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di rotazione.
2. L'incarico di cui al presente articolo dà diritto al compenso previsto dall'art. 9, primo comma, in quanto non ricompreso tra i compiti e doveri d'ufficio.



Art. 8

Compiti e doveri dei componenti delle Commissioni d'esame

1. I compiti e i doveri dei componenti della Commissione d'esame, le modalità di effettuazione della prova e di rilascio degli attestati/certificati, nonché ogni ulteriore adempimento conseguenziale, sono disciplinati da apposite "Linee guida", adottate con separato provvedimento dirigenziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Commissione d'esame nominato dalla Regione Lazio, anche avvalendosi dell'operato dei componenti della Commissione:
 - a) presidia il regolare svolgimento delle operazioni relative alla sessione d'esame;
 - b) garantisce il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, indipendenza e terzietà;
 - c) accerta che siano presenti i componenti della Commissione previsti obbligatoriamente ai fini della validità della Commissione;
 - d) assicura la correttezza amministrativa degli adempimenti relativi all'ammissione dei candidati alle prove finali e della identificazione degli stessi a mezzo di valido documento d'identità (attraverso esame della presenza, completezza e conformità dei documenti relativi);
 - e) vigila sul regolare svolgimento delle prove, segnalando agli uffici regionali eventuali irregolarità che venissero riscontrate;
 - f) presiede alla redazione del verbale finale, avvalendosi dell'ausilio di un Segretario, individuato tra i componenti della commissione o dell'Ente di formazione;
 - g) predispone la documentazione necessaria ai fini dei successivi adempimenti amministrativi, avvalendosi dell'operato dei Commissari d'esame;
 - h) trasmette tempestivamente alla struttura regionale competente in materia, all'esito delle prove, gli originali dei verbali d'esame e della documentazione relativa alle prove.

Si precisa che il Presidente della Commissione d'esame non svolge un ruolo ispettivo, garantisce il rispetto della normativa vigente come sopra descritto;



Art. 9

Trattamento economico dei componenti della commissione d'esame

1. Ai componenti delle commissioni d'esame al termine dei percorsi relativi a Certificazioni di qualificazione professionale, attestazioni aventi valore abilitante e dei titoli in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale iniziale (IeFP), nei casi previsti dalla normativa nazionale e regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura determinata dalle attuali disposizioni regionali in materia.
2. Ai componenti delle commissioni esaminatrici per il rilascio dei titoli in esito ai percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) spetta un compenso nei modi e nei termini previsti dalla normativa statale.
3. Al dipendente regionale nominato componente della commissione spetta il compenso solo nel caso in cui l'incarico sia svolto fuori dall'orario di lavoro e sia estraneo ai doveri derivanti dal rapporto di impiego del dipendente.
4. Le spese per il gettone di presenza ed altre spese sono a carico dell'Ente di formazione.